



## domanda di associazione ad A.L.Im.

Ente : \_\_\_\_\_ N. iscr. c.c.i.a./albo: \_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_ Part. i.v.a.: \_\_\_\_\_

Ramo di attività: \_\_\_\_\_ Cod. istat: \_\_\_\_\_

C.c.n.l. applicato: \_\_\_\_\_

Titolare / Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Rappresentante per l'Associazione: \_\_\_\_\_

Personale da contattare: \_\_\_\_\_

Sede Legale: \_\_\_\_\_

Sede Amministrativa: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Sito Internet: \_\_\_\_\_

Desidero ricevere la corrispondenza a mezzo:  FAX  E-MAIL

Comunicazioni e documenti amministrativi devono pervenire a:  Sede legale  Sede amministrativa

Modalità di pagamento:  Ri. Ba.  Rimessa diretta

### Coordinate Bancarie Europee (IBAN)

| PAESE | CHECK DIGIT | CIN | ABI | CAB | CONTO |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|
|       |             |     |     |     |       |

Collaboratori occupati alla data del 30.11. \_\_ \_\_

**DIRIGENTI N°**  **IMPIEGATI N°**  **OPERAI N°**  **APPR/ FORMAZ//PROG N°**

**ALTRI COLLABORATORI N°**

Il sottoscritto chiede di associarsi ad A.L.Im. quale Associato Ordinario/ Neo-Associato e dichiara di avere esaminato integralmente lo Statuto Associativo e, in particolare, di avere preso anche visione degli articoli 1, 4, 4-bis, 7, 8, 9, 10, riportati a tergo - unitamente alle vigenti quote di contribuzione associativa - e si impegna a rispettarne le disposizioni; dichiara, inoltre, di avere ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03, e consente al loro trattamento nei limiti di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato Statuto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Estratto dello Statuto Associativo

**ART. 1** – È costituita in Milano l'Associazione Libere Imprese, denominata A.L.Im. (di seguito semplicemente 'Associazione').

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Possono essere Associati gli enti privati di qualsiasi ramo di attività - imprese individuali, società commerciali, professionisti iscritti in albi, studi associati, fornitori di servizi professionali, enti formativi, organizzazioni non lucrative, fondazioni, aziende a partecipazione pubblica e, in genere, qualsiasi soggetto che si trovi ad affrontare esigenze di carattere imprenditoriale od economico-organizzativo - che abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in un paese dell'Unione Europea, ovvero che siano domiciliati presso la sede dell'Associazione.

**ART. 4** – L'Associato Ordinario: la domanda di ammissione all'Associazione verrà formalizzata dall'aspirante Associato tramite sottoscrizione del modulo standard predisposto dalla Segreteria dell'Associazione: l'iscrizione si perfezionerà, salvo quanto appresso, all'atto della ricezione della domanda da parte della Segreteria. Il modulo contenente la domanda di ammissione potrà essere recapitato all'Associazione anche via fax o via e-mail.

La domanda di ammissione dovrà, tra l'altro, indicare:

- il domicilio al quale saranno da recapitarsi le notifiche, le comunicazioni e ogni altro avviso diramato dall'Associazione;
- il codice fiscale dell'ente associando e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto;
- il nominativo dell'aspirante Associato (se persona fisica), ovvero della persona che rappresenterà l'Ente associando (se persona giuridica o altro), munita dei necessari poteri secondo le norme interne del medesimo, alla quale spetterà l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari: tale persona non potrà essere sostituita da un delegato e potrà essere variata esclusivamente a mezzo comunicazione scritta da parte dell'Associato (se persona fisica) o del legale rappresentante dell'Ente (se persona giuridica o altro).

L'adesione all'Associazione ha efficacia immediata, dalla data della domanda, ma il Comitato Esecutivo, anche tramite proprio delegato, potrà comunicare - entro cinque giorni dall'iscrizione - l'esclusione del neo Associato, con provvedimento motivato da spedire al medesimo, entro il predetto termine, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente che dia certezza dell'invio. L'invio della predetta comunicazione comporterà l'automatica esclusione del neo Associato, con effetto retroattivo dall'inizio del rapporto e la restituzione dei contributi associativi che fossero stati nel frattempo versati.

Avverso l'esclusione il neo Associato potrà ricorrere al Consiglio, che deciderà inappellabilmente al riguardo: in caso di accoglimento del ricorso, la domanda di ammissione s'intenderà come riproposta ed accolta nella data della seduta consiliare e l'iscrizione avrà, da tale data, la sua ordinaria decorrenza.

L'Associato resta impegnato nel rapporto associativo per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, rapporto che s'intenderà rinnovato per i bienni successivi, salvo recesso da comunicarsi - a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente, che dia certezza della ricezione da parte della Segreteria dell'Associazione - almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

L'Associato rimane libero di recedere in qualunque momento dal rapporto associativo, ma rimane comunque ferma la sua obbligazione contributiva sino allo scadere del biennio in corso al momento del recesso.

Con l'adesione all'Associazione, l'Associato conferma di avere ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13, D.L.vo 196/03, e di consentirne il trattamento e la comunicazione nell'ambito delle finalità associative indicate dal presente Statuto; l'Associato conferma altresì di essere edotto che il Titolare del trattamento dei suoi dati, ai sensi della citata norma, è l'Associazione, presso la propria Sede, e che il Responsabile del trattamento, per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 della norma medesima, è il Presidente pro tempore dell'Associazione, domiciliato a tal fine presso la Sede dell'Associazione.

**ART. 4-bis** – Il Neo-Associato: l'ente privato, che non abbia mai partecipato all'Associazione, può presentare domanda di ammissione quale Neo-Associato, barrando l'apposita casella sul modulo standard della domanda: l'adesione del Neo-Associato è regolata come quella dell'Associato Ordinario, con le sole differenze che, per lui, il vincolo associativo (nonché contributivo) è di un solo anno ed incontra le limitazioni d'iniziativa e di voto previste, per i soci dimissionari, dal successivo art. 8.

La domanda di ammissione quale Neo-Associato vale anche come domanda di ammissione quale Associato Ordinario alla scadenza dell'anno dalla prima iscrizione, salvo contraria comunicazione da recapitare con le modalità di cui al precedente art. 4, sesto alinea, almeno quattro mesi prima della predetta scadenza.

Il rapporto associativo del Neo-Associato, una volta trasformatosi, alla scadenza dell'anno, in rapporto di Associato Ordinario, avrà da tale momento la sua ordinaria decorrenza biennale.

**ART. 7** – Gli Associati, all'atto dell'iscrizione, si obbligano:

- a) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipulassero e adottassero in nome dell'Associazione;
- b) ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alle disposizioni dell'Associazione;
- c) a corrispondere, alle rispettive scadenze, il contributo associativo annuale fissato dall'Assemblea, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di agire per il recupero coattivo dei relativi importi innanzi il Foro di Milano, cui spetterà la competenza esclusiva a decidere in merito.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti neanche indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

**ART. 8** – L'Associato perde tale sua qualità per:

- a) dimissioni, alla scadenza;
- b) effettiva e comprovata cessazione di qualsiasi attività;
- c) espulsione.

L'Associato che venga a trovarsi in una delle condizioni suesposte non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, ne può pretendere alcun rimborso.

Gli Associati dimissionari non possono esercitare diritto di voto per l'elezione di Organi Statutari, né d'iniziativa ai sensi dei precedenti art. 5 e 6; gli stessi neppure possono conferire e/o essere portatori di deleghe, né rivestire cariche sociali o candidarsi alle stesse.

**ART. 9** – Le dimissioni devono essere sottoscritte esclusivamente dalla persona e nei termini fissati al precedente art. 4, rispettivamente, al secondo e al sesto alinea.

**ART. 10** – Il contributo associativo non ha funzione di corrispettivo, ma risponde a finalità solidaristiche, essendo funzionale alla pianificazione degli impegni che l'Associazione assume perseguendo gli scopi statutari.

L'Associato dimissionario, pertanto, pur avendo facoltà di dissociarsi in qualsiasi momento, anche in caso di dimissioni con effetto immediato, rimane obbligato a corrispondere all'Associazione i contributi associativi, sino al termine del biennio nel corso del quale le dimissioni sono state presentate.

Il contributo associativo è annuo ed è determinato - per alcune fasce o tipologie di Associati anche in via forfettaria - in base al numero dei collaboratori di cui l'Associato si avvale, nella misura determinata dall'Assemblea.

Stante la possibilità che il numero di collaboratori possa variare nel corso dell'anno, sarà sempre preso a riferimento quello risultante al 30 novembre di ciascun anno, quale risultante dalla denuncia previdenziale di tale mese, per quanto attiene ai collaboratori dipendenti, o da diversa evidenza, per quanto attiene agli altri collaboratori ivi non indicati: l'Associato, pertanto, provvederà a comunicare alla Segreteria dell'Associazione l'eventuale variazione del numero dei collaboratori indicata nella domanda di ammissione, piuttosto che quella intervenuta rispetto al 30 novembre dell'anno precedente, entro il mese di dicembre di ciascun anno: in difetto di variazioni, nessuna comunicazione dovrà quindi essere inviata.

Il contributo associativo annuo deve essere corrisposto in via anticipata, a far tempo dall'iscrizione (quindi indipendente dall'anno solare), ancorché il suo pagamento possa essere frazionato - per comodità di gestione contabile e per adeguamento alla eventuale variazione - in addebiti periodici frazionati (solitamente con emissione di note di addebito semestrali): ai soli fini contributivi, le frazioni di mese si considerano come mese intero.

La misura del contributo annuo è determinata dall'Assemblea e permane sino alla sua eventuale variazione, la quale non potrà mai avere effetto retroattivo sui ratei mensili già anticipatamente corrisposti, ma decorrerà, per i residui ratei, a far tempo dal 1° gennaio successivo alla sua variazione.

La cessazione dell'ente, così come il suo fallimento, ove comprovati dal certificato camerale o da analoga documentazione (per gli enti non tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.) fa venire meno l'obbligo della contribuzione associativa relativa alla eventuale annualità non ancora iniziata nel biennio in corso.

La messa in liquidazione, l'amministrazione controllata o altre forme giuridiche, sopravvenienti allo "status" di normalità dell'attività dell'Associato, non costituiscono motivo di recesso dal rapporto associativo.

L'Associazione potrà anche accettare eventuali contributi straordinari, sia da terzi che da Associati, che confluiranno tra le risorse patrimoniali destinate alla realizzazione degli scopi associativi.

| quote di contribuzione associativa annuali (delibera assembleare 27.03.2008) |                                       |   |        |
|--|---------------------------------------|---|--------|
| per Associati con almeno 10 collaboratori                                    | contribuzione x ciascun collaboratore | € | 63,00  |
| per Associati con meno di 10 collaboratori                                   | contribuzione forfettaria             | € | 530,00 |
| per Associati con meno di 5 collaboratori                                    | contribuzione forfettaria             | € | 480,00 |